

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero".

(BURC n.107 del 20 dicembre 2021)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 1 marzo 2022, n. 1; 2 marzo 2022, n. 4; 7 luglio 2022, n. 21; 21 ottobre 2022, n. 35; 26 novembre 2024, n. 36)

Art. 1

(Istituzione e finalità dell'Azienda Zero)

1. È istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e di autonomia imprenditoriale.^{1 2}
2. L'Azienda Zero persegue la programmazione³ la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento, nonché il controllo direzionale e gestionale⁴ dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.
3. La sede dell'Azienda Zero è individuata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del Servizio sanitario regionale.
4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione il funzionamento e i tempi di attuazione dell'Azienda Zero secondo gli indirizzi, i principi e le finalità indicati nella presente legge.

Art. 2

(Funzioni dell'Azienda Zero)

01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, assicurando:
 - a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per

¹ L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 7 luglio 2022, n. 21 sostituisce le parole: ", di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa," con le parole "e di autonomia imprenditoriale".

² L'art. 9, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35 sopprime le parole "tecnica, gestionale e contabile".

³ L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 21 dopo la parola: "persegue" aggiunge le parole "la programmazione,".

⁴ L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 21 dopo la parola: "efficientamento" aggiunge le parole ", nonché il controllo direzionale e gestionale".

l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

- b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie;*
- c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;*
- d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale;*
- e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.⁵*

1. L'Azienda Zero ha le seguenti competenze:

- a) funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- b) gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del [d.lgs.118/2011](#) confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;
- c) tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del [d.lgs. 118/2011](#);
- d) *redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;⁶*
- e) *redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;⁷*
- f) indirizzi in materia contabile alle Aziende sanitarie provinciali e agli altri enti del Servizio sanitario regionale;
- g) supporto alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;
- h) gestione di attività per il sistema e per gli enti del Servizio sanitario regionale, quali:
 - 1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica;

⁵ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera a), l.r. 7 luglio 2022, n. 21.**

⁶ **L'art. 1, comma 2, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 21 sostituisce la presente lettera. Precedentemente così recitava:** "d) *redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area sanità e sociale appone il visto di congruità;*".

⁷ **L'art. 1, comma 2, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 21 sostituisce la presente lettera. Precedentemente così recitava:** "e) *redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali il Dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi socio sanitari appone il visto di congruità;*".

- 2) le procedure di selezione del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale, secondo gli indirizzi della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- 3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;
- 4) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;
- 5) la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
- 6) l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;
- 7) il supporto tecnico in sede di definizione e di stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 8 quinquies del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#));
- 8) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
- 9) i servizi tecnici per la valutazione dell'Health technology assessment;
- 10) il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria.

1-bis. Azienda Zero, inoltre, dirige, coordina e monitora il Sistema regionale della emergenza urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

- a) *dirige l'attività di emergenza urgenza preospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio - sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;*
- b) *attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;*
- c) *definisce percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle linee di indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;*
- d) *collabora alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;*
- e) *gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario preospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;*
- f) *coordina le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;*
- g) *relativamente all'attuazione del Numero Unico di Emergenze europeo NUE 112, attiva e gestisce le Centrali Uniche di Risposta, nell'ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e negli accordi stipulati tra il Ministero dell'interno e la Regione Calabria, assicurando la transizione delle attuali competenze;⁸*
- h) *garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita*

⁸ **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, lettera a), l.r. 20 aprile 2022, n. 12. Precedentemente il testo così recitava:** "g) dirige il numero unico di emergenza (NUE) 112 assicurando la transizione delle attuali competenze; "

*centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale, in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo;*⁹

- i) *opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;*
 - j) *esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale.*¹⁰
2. *Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.*¹¹
 3. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. La Giunta o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA per il tramite dell'Azienda Zero.
 4. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale acquisito il parere favorevole della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria in conformità a quanto disposto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dal [d.lgs.118/2011](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2011/04/28/118/2011).

Art. 3

(Organizzazione e vigilanza dell'Azienda Zero)

1. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria approva le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.
2. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.
3. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.
4. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione ed esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero¹² nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento approvato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

⁹ **L'art. 1, comma 2, lettera b), l.r. 20 aprile 2022, n. 12 inserisce dopo la parola "interregionale" le seguenti parole:** *" , in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo".*

¹⁰ **Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, l.r. 1 marzo 2022, n. 1.**

¹¹ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera c), l.r. 7 luglio 2022, n. 21. Precedentemente il testo così recitava:** *"2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari, che collabora con la Giunta regionale o con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi."*

¹² **L'art. 1, comma 3, l.r. 7 luglio 2022, n. 21 sopprime le seguenti parole:** *"per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari."*

Art. 4
(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda Zero:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale;
 - c) il Collegio di direzione.

Art. 5
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, in conformità alla normativa vigente per la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.
5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:
 - a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, *nel rispetto della normativa statale vigente*;¹³
 - b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;
 - c) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - d) nomina, sospensione e revoca degli incarichi dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero;
 - e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
 - f) atti di bilancio;
 - g) atti previamente autorizzati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;
 - h) proposta alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria del regolamento sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal [d.lgs.118/2011](#);
 - i) adozione dell'Atto aziendale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
 - l) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

¹³ Parole aggiunte dall' art. 2, comma 1, l.r. 2 marzo 2022, n. 4.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 6

(Collegio sindacale)

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 ter, del [d.lgs. 502/1992](#) il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.
2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.
3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.
4. Il Collegio sindacale:
 - a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
 - c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
 - e) [\[svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 118/2011.\]](#)¹⁴
5. L'Azienda Zero può affidare la certificazione contabile a una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del Decreto del Ministro della salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).
6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 7

(Collegio di direzione)

1. Il Collegio di direzione è organo aziendale con funzioni consultive e propositive che coadiuva e supporta la Direzione Generale nell'esercizio della funzione di governo dell'Azienda Zero. Esso è composto dal Direttore generale che ha le funzioni di Presidente, dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dai Dirigenti apicali dell'Azienda, *nonché dai rappresentanti delle figure professionali presenti.*¹⁵
2. Il Direttore generale si avvale del Collegio per il governo delle attività di programmazione nonché per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività dell'Azienda Zero. Il funzionamento

¹⁴ Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, l.r. 2 marzo 2022, n. 4.

¹⁵ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, l.r. 2 marzo 2022, n. 4.

del Collegio di direzione è disciplinato con apposito regolamento adottato dal Direttore generale.

Art. 8 (Personale)

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende e dagli altri enti del Servizio sanitario *nazionale*¹⁶, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, *nel rispetto della spesa complessivamente prevista per le aziende del servizio sanitario regionale*¹⁷, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. A tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.
2. **[Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:**
 - a) *il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;*
 - b) *la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.*¹⁸
3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero, unitamente ai relativi fondi contrattuali, è approvata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.
4. L'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

Art. 9 (Finanziamento)

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:
 - a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente, determinati annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
 - b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

¹⁶ L'art. 7, comma 1, l.r. 26 novembre 2024, n. 36, sostituisce la parola "regionale" con la parola "nazionale".

¹⁷ L'art. 7, comma 1, l.r. 26 novembre 2024, n. 36, sostituisce le parole "qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati" con le seguenti parole: "nel rispetto della spesa complessivamente prevista per le aziende del servizio sanitario regionale".

¹⁸ Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, l.r. 2 marzo 2022, n. 4.

- c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 10

(Bilancio)

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico e finanziario.
3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal [d.lgs.118/2011](#).
4. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in 700.000,00 euro annui per gli esercizi 2022-2024, si fa fronte con la corrispondente riduzione della spesa prevista per le funzioni attribuite ad Azienda Zero e già esercitate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dello stanziamento del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, le funzioni assegnate ad Azienda Zero sono esercitate dalle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e dal Dipartimento Tutela della salute e servizi socio sanitari della Giunta regionale della Calabria.
- 1-bis Il Commissario straordinario di Azienda Zero, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, esercita le funzioni di cui alla presente legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio sanitario regionale.¹⁹*
2. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.
3. L'Azienda Zero fino al termine del commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del [decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), assicura le sue attività a supporto del ²⁰ Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione

¹⁹ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, l.r. 7 luglio 2022, n. 21.**

²⁰ **L'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 2 marzo 2022, n. 4 sopprime le seguenti parole: "o dal".**

Calabria, anche con riferimento all'attuazione delle misure previste dal Programma operativo e dal Piano di rientro.

4. *[Fino alla data di cui al comma 1 continua ad applicarsi anche agli enti del Servizio sanitario regionale la norma di cui all'articolo 1, comma 1, [legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26](#) (Istituzione dell'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).]*²¹

Art. 12-bis²²

(Norma di salvaguardia)

1. *Fino al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 2, del [D.L. 159/2007](#) (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla [L. 222/2007](#), sono fatte salve, nell'attuazione della presente legge, le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.*
La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal [decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150](#) (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla [legge 30 dicembre 2020, n. 181](#), nonché con quanto disposto dall'articolo 16-septies del [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) (Misure urgenti in materia economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#)."

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

²¹ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 2 marzo 2022, n. 4.

²² Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, l.r. 2 marzo 2022, n. 4.